

R.G. n. 142/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso *ex art.* 268 C.C.I.I. depositato da **FALLIMENTO FI PLATIC SRL** (P.IVA: 02207400975), con sede in Prato (PO), via Ferrucci n. 17/A, in persona del Curatore dott. Lorenzo Guarducci, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Baccichet, previa autorizzazione del GD, parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato;

rilevato che il creditore ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **NARDI STEFANO** (C.F. NRDSFN62D27G999G), nato a Prato il 27/04/1962 e residente in Prato, via delle Fonti n. 198;

esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;

rilevato che il ricorrente ha dedotto di essere titolare di un credito derivante dalla sentenza penale di condanna n. 193/2024 del Tribunale di Prato, emessa nei confronti di amministratori, di diritto e di fatto, e soci, di diritto e di fatto, della società fallita, in relazione a fatti di frode fiscale in associazione, in cui è previsto, per quanto d'interesse in questa sede: “*visti gli artt. 538 ss. c.p.p., condanna BELLUCCI Mirko, NARDI Stefano e NANNINI Erica, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, materiali e morali, in favore della parte civile costituita Fallimento FI PLASTIC S.r.l. da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva pari*



a 50.000,00 oltre al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate in 1.200 euro, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dello Stato”;

rilevato che parte resistente NARDI STEFANO si è costituito in giudizio in data 20/11/2025, preliminarmente domandando rinvio per trattative, nel merito domandando il rigetto dell’istanza in quanto inammissibile essendo i debiti scaduti inferiori ad € 50.000,00 in ragione del pagamento parziale che ha eseguito *banco iudiciis* per € 4.000,00; inoltre, evidenziando che la pronuncia penale è stata impugnata, ha dedotto la mancanza del requisito della certezza, del credito portato da tale pronuncia, pur liquido ed esigibile; ha altresì eccepito la necessaria ripartizione di tale complessiva provvisoria fra gli obbligati in solido, rimarcando il ridotto apporto della propria condotta ai fatti oggetto di esame da parte dell’A.G. penale; infine, il debitore ha dedotto di non percepire alcun reddito sin dal 2019;

lette le verbalizzazioni di udienza;

verificata la correttezza e regolarità dell’instaurazione del contraddittorio;

ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la parte resistente ha il centro degli interessi principali, *ex art. 27 co. 2 e co. 3 C.C.I.I.*, in un Comune (Prato) del circondario del Tribunale di Prato;

ritenuto che sussiste la legittimazione della parte ricorrente in quanto il credito azionato risulta da sentenza giudiziale (provvisoria assegnata in sede penale),

ritenuto che sussistono le condizioni di cui agli artt. 2 co. 1 lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto tale debitore non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale né a quella di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sussiste il requisito di cui all’art. 268 co. 2 C.C.I.I., essendo l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati ampiamente superiore a € 50.000,00; invero, sul punto, pur effettivamente risultando valido il pagamento di € 4.000,00 effettuato *banco iudiciis*, non dovendo certo essere autorizzato dal GD il Curatore ricorrente all’incasso di tale somma, il credito del ricorrente per minor importo (€ 46.000,00), assommato al debito erariale emerso dall’istruttoria dell’ufficio (per € 14.036,46) raggiunge indubbiamente la soglia di legge;

ritenuto che non sussiste la condizione di cui all’art. 268 co. 3 C.C.I.I. in quanto, pur costituendosi in giudizio, il debitore non ha formulato istanza di assegnazione del termine per la produzione dell’eventuale attestazione di incapacità dell’OCC;



ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del resistente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine di eventuali flussi reddituali a soddisfare idoneamente e regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni della parte ricorrente e degli altri creditori erariali emersi dall'istruttoria dell'Ufficio (è lo stesso resistente nel costituirsi a dichiarare di non avere reddito sin dal 2019 e quindi da oltre 6 anni);

ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., in quanto non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di **NARDI STEFANO** (C.F. NRDSFN62D27G999G),
residente in Prato (PO), via delle Fonti n. 198;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

NOMINA

Liquidatore il dott. **Avv. SILVIA BURLI**, dell'OCC di Prato, professionista dotato dei requisiti di legge;

ORDINA

al Liquidatore nominato:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori;
- c) di eseguire le notifiche (non mere comunicazioni) della sentenza ai destinatari ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
- d) di depositare entro novanta giorni l'inventario dei beni del debitore nonché di sottoporre all'approvazione del GD il programma di liquidazione, con tempi e modalità della stessa, tali da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura, specificando altresì le valutazioni in ordine alle azioni di cui all'art. 274 CCII;



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;

AVVISA

il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.



Si comunichi alle parti costituite, nonché al Liquidatore nominato.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 10/06/2026.

Il Giudice Rel.

Dott.ssa Elisabetta Donelli

La Presidente

Dott.ssa Lucia Schiaretti

